



! 11024 14

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**Disciplinare
avvocati****LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SEZIONI UNITE CIVILI**

R.G.N. 22771/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 11024

Rep. C.I.

Ud. 25/03/2014

PU

Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI	- Primo Pres.te f.f. -
Dott. MARIO ADAMO	- Presidente Sezione -
Dott. RENATO RORDORF	- Presidente Sezione -
Dott. ALDO CECCHERINI	- Consigliere -
Dott. AURELIO CAPPABIANCA	- Rel. Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO	- Consigliere -
Dott. PAOLO D'ALESSANDRO	- Consigliere -
Dott. GIACOMO TRAVAGLINO	- Consigliere -
Dott. PASQUALE D'ASCOLA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22771-2013 proposto da:

CM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
G.B. MARTINI 14, presso lo studio dell'avvocato
PAOLELLA MARZIA, rappresentato e difeso dall'avvocato
GIUSEPPE CIOCE, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -**contro**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI X , PROCURA
GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 138/2013 del CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE, depositata il 23/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/03/2014 dal Consigliere Dott. AURELIO
CAPPABIANCA;

udito l'Avvocato Giuseppe CIOCE;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
RAFFAELE CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.





Svolgimento del processo

Con atto del 4 maggio 2010, l'avv. MC fu citato a comparire davanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di X per difendersi (per quanto ancora rileva) dall'incolpazione di aver violato gli artt. 6, 7 e 37 del codice deontologico forense, poiché, in data 28 febbraio 2008, aveva accettato da NM e LC mandato difensivo al fine di sporgere denuncia-querela a carico, tra gli altri, di due soggetti, in favore dei quali, nel contempo, espletava attività defensionale, per uno, in due procedimenti penali e, per l'altra, in attività stragiudiziali.

Con decisione 7 ottobre 2010, il Consiglio dell'Ordine territoriale, assolto il professionista da altro capo d'incolpazione, ne affermò la responsabilità in relazione a quello sopra indicato, previa riqualifica dell'addebito in riferimento agli artt. 6, 7 e 51 del codice deontologico forense; gli comminò, quindi, la sanzione della censura.

Con decisione 13 dicembre 2010, l'appello conseguentemente proposto dal C, fu respinto dal Consiglio Nazionale Forense, che negò la ricorrenza delle prospettate irregolarità del procedimento decisorio ed, altresì, della pretesa difformità tra



accusa e decisione.

Avverso la decisione di appello l'avv. MC

propone ricorso per cassazione in tre motivi.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di X
non svolge difese.

Motivi della decisione

I) 1. - Con il primo motivo di ricorso, l'avv.
C - premesso che l'art. 64 r.d. 37/1934 richiede,
a pena di nullità che la decisione del Consiglio
nazionale forense riporti la sottoscrizione del
presidente e del segretario - denuncia, in relazione
alla previsione della succitata disposizione nonché
degli artt. 132 e 360, comma 1 n. 4, c.p.c., la
nullità della sentenza impugnata per mancanza della
sottoscrizione del presidente del collegio.

Il ricorrente rileva, in particolare, che la copia
della decisione (con attestazione di conformità
all'originale) notificatagli, recando in calce la
dicitura "Il Presidente f.f. f.to avv. CV
", manca dell'effettiva apposizione della
firma del presidente ed aggiunge che la mancanza della
firma del presidente sull'originale della decisione
risulterebbe "incontestabilmente documentato dalla
specifica attestazione rilasciata dalla segreteria del
Consiglio nazionale forense il 3.10.2013" allegata al



ricorso.

2. - La doglianza è del tutto priva di fondamento.

Invero, la mancanza della sottoscrizione del giudice non costituisce motivo di nullità della sentenza ex art. 161, comma 2, c.p.c., se si riferisce alla copia notificata e non all'originale del provvedimento (cfr. Cass., ss.uu., 3292/93) e questa Corte ha, peraltro, già reiteratamente avuto modo di puntualizzare, che - ove, come nella specie, la conformità all'originale della copia notificata della decisione del Consiglio nazionale forense risulti attestata dal consigliere segretario, recando, con la dicitura "firmato", l'indicazione a stampa del nome e cognome del presidente e del segretario - tale formulazione della copia è tutt'altro che idonea a dimostrare la mancanza di sottoscrizione dell'originale, asseverando, anzi, il contrario (cfr. Cass., ss.uu. 11803/13, 17357/09, 9069/03).

D'altro canto, diversamente da quanto assume il ricorrente, l'"attestazione" ricevuta dalla segreteria del Consiglio nazionale forense il 3.10.2013 ed allegata al ricorso non documenta affatto l'asserita mancanza, nell'originale, della sottoscrizione del presidente. Essa, infatti, non è altro che pedissequa replica della copia della decisione impugnata già



notificata al ricorrente munita d'dentica certificazione di conformità all'originale, cui, in assenza di impugnazione nelle dovute forme, non può attribuirsi che il sopra evidenziato proprio significato.

II) 1. - Con il secondo motivo - deducendo "violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 521 c.p.p." - il ricorrente censura la decisione impugnata per non aver riscontrato il difetto di correlazione tra incolpazione (riferita alla violazione dell'obbligo, previsto dall'art. 37 del codice deontologico, di astenersi dal prestare la propria attività professionale quando determini conflitto con gli interessi di un assistito) e decisione disciplinare (riferita alla violazione dell'obbligo, previsto dall'art. 51 del codice deontologico, di astenersi dall'assunzione di un incarico professionale contro ex-cliente in assenza delle indicate condizioni e, in particolare, prima del decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale).

2. - La censura è infondata.

Al riguardo, deve, invero, rilevarsi che dalla sentenza impugnata emerge in termini inequivoci che, nel caso di specie, il giudice del merito, lasciato



immutato il dato fattuale dell'incolpazione, si è limitato a modificarne la qualificazione giuridica sussumendolo nella previsione della norma di cui all'art. 51 del codice deontologico anziché in quella della norma di cui al precedente art. 37.

Ciò posto deve, inoltre, considerarsi che - secondo consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, in tema di procedimento disciplinare (anche specificamente a carico di esercente la professione forense: cfr. Cass., ss.uu., 5038/04, 10014/01, 289/00) - la necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali. La regola correlativa infatti - mirando a garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell'accusa e ad evitare che l'incolpato sia condannato per un fatto (naturalisticamente inteso) rispetto al quale non abbia potuto esplicitare difesa - può ritenersi violata esclusivamente in presenza di modificazione degli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato, che si traduca in effettivo pregiudizio per la possibilità di difesa e, dunque, solo in caso di radicale trasformazione dei profili fattuali della fattispecie concreta che ingeneri incertezza sullo stesso oggetto



dell'imputazione.

III) 1. - Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, il ricorrente - denunciando "violazione dell'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 132 c.p.c." - censura la sentenza impugnata, rispettivamente, per motivazione "assolutamente insufficiente, illogica o contraddittoria con riguardo alla ritenuta insussistenza del denunciato difetto di correlazione tra incolpazione e decisione disciplinare" e per "omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione con riguardo alla doglianza formulata in relazione alla eccessiva gravosità della sanzione irrogata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trani".

2. - I motivi vanno disattesi.

Entrambi si rivelano chiaramente in dissonanza con il testo dell'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., come riformato dall'art. 54, comma 1 lett. b, d.l. 83/2012, convertito in l. 183/2012, che prevede l'esclusiva deducibilità dell'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

Tale disposizione - applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, vertendosi in tema d'impugnazione di sentenza depositata, il 23 luglio 2013, successivamente



alla data, 12 settembre 2012, di entrata in vigore della novella (cfr. il comma 3 dell'articolo citato) - ha, infatti, circoscritto il sindacato sulla motivazione, in sede di giudizio di legittimità, alla sola anomalia motivazionale, che, concretandosi in violazione di legge costituzionalmente rilevante, incida sull'esistenza stessa della motivazione (risolvendosi nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile) ed ha privato di ogni rilevanza l'insufficienza motivazionale, che non si risolva in omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere di decisività (cfr. Cass. ss.uu. 8053/14 e 8054/14).

D'altro canto, anche nell'ottica dei previgenti canoni normativi, la doglianza di cui al terzo motivo si risolve, piuttosto che in vizio motivazionale, in una censura alla coerenza della soluzione giuridica adottata dalla sentenza sul tema della corrispondenza tra incolpazione e decisione e dunque -



inammissibilmente (cfr. Cass., ss.uu., 28054/08; 8612/06, 5595/03) - in errore di motivazione in diritto anziché sulla ricostruzione del fatto; mentre il quarto motivo si rivela privo del requisito della specificità, giacché - ancorché l'indicazione si rendesse necessaria in rapporto ai limiti del controllo di legittimità sull'applicazione delle norme sostanziali - non fornisce precisazione alcuna sul perché la sanzione irrogata, risultando del tutto inconciliabile con le caratteristiche della fattispecie, si concreterebbe in palese sviamento di potere del giudice disciplinare (cfr. Cass., ss.uu., 15873/13, 6215/05) ovvero travalicherebbe i limiti della ragionevolezza (cfr. Cass., ss.uu., 190705/12).

IV) - Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto del ricorso.

Stante l'assenza d'attività difensiva dell'intimato Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di X, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 228/2012.

P. Q. M.

la Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1



quater, d.p.r. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, l. 228/2012.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25
marzo 2014.

Il consigliere est.

Il presidente

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 20 MAG 2014
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI